



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO
"FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI" 2008-2013

Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Europeo per i Rifugiati – Azione 3B “Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti (non appartenenti a categorie vulnerabili) che vengono trasferiti in Italia – presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia - in applicazione del Regolamento di Dublino” – Annualità 2012

Con Decreto prot. n.8646 del 28/11/2012, l'Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per i Rifugiati – Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha adottato il presente Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere di sistema finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati.

1. DEFINIZIONI

Visto:

- L'art. 2, d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, recante “attuazione della direttiva 2004/83/CE inerente norme minime sull'attribuzione della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale” (di seguito, anche, “decreto qualifiche”);
- l'art. 2, d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE inerente le norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello Status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale (di seguito, anche, “decreto procedure”);
- il d.lgs. 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

Ai fini del presente Avviso si intende per:

- a) protezione internazionale: lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria;
- b) Convenzione di Ginevra: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
- c) rifugiato: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 del “decreto qualifiche”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO
"FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI" 2008-2013

- d) status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;
- e) persona ammissibile alla protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
- f) status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
- g) domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal "decreto procedure", diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
- h) richiedente protezione internazionale: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una forma di protezione internazionale;
- i) categorie vulnerabili: comprendono i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. (Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, art. 8, c.1; Decreto ministeriale 27 giugno 2007 art. 1);
- j) FER: Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", istituito dalla Decisione 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007;
- k) Decisioni: Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 23 maggio 2007 (2007/573/CE) che istituisce il FER, Decisione della Commissione del 19 dicembre 2007 (2008/22/CE) recante modalità di applicazione della Decisione 2007/573/CE e successive Decisioni modificative del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);
- l) Orientamenti strategici: Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della Decisione n. 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;
- m) Autorità Responsabile del FER: Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Ministero dell'Interno;
- n) Autorità Delegata: Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - Servizio Centrale;
- o) Programma pluriennale: documento programmatico 2008-2013 italiano approvato con Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008;
- p) Programma annuale 2012: documento programmatico italiano per il 2012, approvato con Decisione della Commissione C(2012) 1203 del 27.2.2012;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO
"FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI" 2008-2013

- q) Azione: linea di intervento prevista dal documento programmatico annuale che recepisce gli orientamenti strategici comunitari;
- r) Soggetto Proponente: soggetto, in forma singola o associata, che presenta il progetto;
- s) Capofila: in caso di Soggetto Proponente in forma associata, è il soggetto che risponde all'Autorità Responsabile per la realizzazione dell'intero progetto presentato;
- t) Partner: in caso di Soggetto Proponente in forma associata, sono detti Partner tutti i soggetti diversi dal Capofila;
- u) Beneficiario Finale: Soggetto Proponente cui è stato approvato il progetto e che, pertanto, beneficia dei contributi del FER;
- v) Destinatario: soggetto che beneficia del risultato dell'Azione;
- w) Spese ammissibili: spese sostenute dai Beneficiari Finali nell'attuare le Azioni, che sono ritenute ammissibili in base alle disposizioni delle Decisioni 2007/573/CE, 2008/22/CE e successiva Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);
- x) Firma elettronica qualificata: firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
- y) Firma digitale: particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Ai fini del presente avviso, per firma digitale si fa riferimento alla firma, in formato pcks#7, le cui modalità di rilascio, uso e verifica sono stabilite dalla normativa italiana vigente;
- z) Posta Elettronica Certificata: tecnologia che consente l'invio di documenti informatici per via telematica ai sensi degli artt. 6 e 48 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185.

2. OGGETTO

Oggetto della presente procedura è la selezione di progetti a valenza territoriale volti ad attuare l'**Azione 3**, "Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti (non appartenenti a categorie vulnerabili) che vengono trasferiti in Italia in applicazione del Regolamento di Dublino", inserita nel Programma Annuale 2012, nell'ambito della Priorità 1 - "Attuazione dei principi e delle misure definite nell'acquis comunitario nel settore dell'asilo, anche in relazione agli obiettivi di integrazione".



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO
"FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI" 2008-2013

Il presente Avviso ed i relativi allegati indicano le procedure per la presentazione dei progetti relativi all'Azione specificata, i criteri di ammissibilità dei progetti, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di assegnazione dei contributi, di attuazione e rendicontazione degli stessi.

Al riguardo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso, anche se non materialmente allegati (ma scaricabili dai siti del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale), i seguenti documenti:

- Programma Pluriennale FER 2008-2013;
- Programma Annuale FER 2012;
- Decisione 2007/573/CE (Decisione istitutiva del FER);
- Decisione 2007/815/CE (Orientamenti Strategici Comunitari);
- Decisione 2008/22/CE (Decisione applicativa del FER) e successiva decisione modificativa Decisione 2011/152/UE.

Obiettivi

L'Azione intende supportare le capacità di accoglienza nel nodo di transito aeroportuale di Venezia, dove è in atto il costante arrivo di nuclei consistenti di richiedenti/ titolari di protezione internazionale, trasferiti in Italia da altri Stati membri sulla base del **Regolamento di Dublino**¹.

Pertanto, l'Azione ha l'obiettivo di potenziare e migliorare il sistema di accoglienza di questa tipologia di richiedenti/ titolari di protezione internazionale prevedendo interventi di accoglienza, supporto e orientamento verso i servizi di integrazione del territorio.

Attività

Il progetto è rivolto ai **richiedenti/titolari di protezione internazionale** che giungono presso l'aeroporto di **Venezia a seguito dell'applicazione del Regolamento di Dublino**.

L'Azione sarà realizzata in raccordo con il Servizio di Accoglienza in Frontiera nonché con lo SPRAR e gli altri Enti del territorio, in vista del successivo trasferimento in strutture idonee a garantire il percorso di seconda accoglienza e di inserimento socio-economico.

Le proposte progettuali dovranno prevedere la realizzazione di **interventi ad personam** diretti ad **almeno 127 destinatari**, includendo l'erogazione dei seguenti servizi:

- servizi di prima accoglienza (vitto e alloggio);
- assistenza sanitaria;
- informazione sulla procedura d'asilo e l'applicazione del Regolamento di Dublino;
- consulenza legale e assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziarie;

¹ Regolamento del Consiglio n. 343/2003.



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO
"FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI" 2008-2013

- assistenza linguistica;
- orientamento e trasferimento in strutture idonee a garantire il percorso di seconda accoglienza e integrazione socio-economica.

Inoltre devono essere realizzati interventi di primissima assistenza non forniti dal Servizio di Accoglienza in Frontiera.

Alla luce delle attività previste, i Beneficiari Finali del finanziamento sono tenuti a formare un'equipe multidisciplinare in grado di rispondere sia alle differenti esigenze dei destinatari per una presa in carico complessiva delle persone, sia ai bisogni gestionali della struttura definita per l'attuazione del progetto, garantendo modalità organizzative idonee alla gestione dell'equipe medesima (attività di coordinamento, verifiche periodiche, monitoraggio e valutazione).

Nell'ambito dell'equipe dovrà essere previsto personale con formazione specifica e competenze adeguate, nonché personale specializzato e/o con esperienza pluriennale in grado di interagire con i destinatari tenendo conto della loro identità culturale e linguistica.

La realizzazione dell'Azione 3B si presta all'attività in partenariato e all'attuazione di un rapporto di collaborazione con i servizi pubblici socio-sanitari, di accoglienza, tutela ed integrazione eventualmente operanti sul territorio.

Pertanto, per facilitare tali modalità di intervento e per rafforzare l'efficacia delle attività, i Beneficiari Finali del finanziamento sono tenuti ad avviare modalità di confronto e di collaborazione con lo SPRAR (a partire dal riferimento alle linee guida per la realizzazione di accoglienza e presa in carico delle persone corrispondenti ai destinatari individuati) e con il suo Servizio centrale, nonché con il Servizio di Accoglienza in Frontiera e gli altri Enti del territorio che operano in materia, in vista del successivo trasferimento in strutture idonee a garantire il percorso di seconda accoglienza e di inserimento socio-economico.

I Soggetti Proponenti/Beneficiari Finali del finanziamento FER, inoltre, hanno l'obbligo di garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni inerenti il progetto e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari e ai servizi offerti per 5 anni.

Risultati attesi

Si precisa che **il costo complessivo** delle attività progettuali **non deve essere superiore a € 400.000,00 e prevedere Perogazione di servizi di accoglienza per un minimo di 40 posti giornalieri garantiti ad almeno 127 destinatari** appartenenti alle categorie di cui all'art. 5.1 del presente avviso **per un totale di giornate minime di accoglienza pari a 11.430.**

E' inoltre necessario garantire la **segnalazione allo SPRAR o ad altre soluzioni territoriali di accoglienza di almeno il 40% dei destinatari raggiunti**, tenendo conto anche delle possibilità di coordinamento con le altre azioni di accoglienza previste dal FER.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO
"FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI" 2008-2013

3. SOGGETTI PROPONENTI

Alla proposizione di un progetto inerente l'Azione di cui al precedente paragrafo 2 possono partecipare i seguenti soggetti, con dimostrata e pluriennale esperienza operativa nell'ambito delle attività oggetto del presente Avviso:

- a. Enti Locali come definiti dal d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e Regioni, o loro singole articolazioni purché dotate di autonomia finanziaria;
- b. Enti pubblici;
- c. Fondazioni operanti nel settore di riferimento dell'Avviso;
- d. Organismi governativi ed intergovernativi operanti nel settore di riferimento dell'Avviso;
- e. Organismi ed organizzazioni internazionali operanti nel settore di riferimento dell'Avviso;
- f. ONG operanti nel settore di riferimento dell'Avviso;
- g. Associazioni e ONLUS operanti nel settore di riferimento dell'Avviso;
- h. Cooperative operanti nel settore di riferimento dell'Avviso;
- i. Consorzi operanti nel settore di riferimento dell'Avviso;
- j. Organismi di diritto privato senza fini di lucro operati nel settore di riferimento dell'Avviso;
- k. Associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione/derivazione, sindacati;
- l. A.S.L., Aziende Ospedaliere o le singole articolazioni purché dotate di autonomia finanziaria;
- m. Università o singoli Dipartimenti Universitari;
- n. Istituti di Ricerca regionali e nazionali;
- o. Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria nonché sedi disciplinate ai sensi della legge 165/01 e uffici scolastici regionali.

Le cooperative di cui alla lettera h) dovranno essere costituite ai sensi degli artt. 2511 c.c. e ss. ed avere finalità mutualistiche; gli altri soggetti di cui alle lettere c), d), e), f), g) i) e j) dovranno svolgere in via prevalente attività senza scopo di lucro.

I Soggetti Proponenti possono partecipare in forma singola ovvero in forma associata.

Ai fini dell'ammissibilità, il Capofila appartenente alle categorie di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) deve dimostrare un rapporto di collaborazione con gli Enti Locali e/o con le Regioni nella



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO
"FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI" 2008-2013

forma di una lettera di intenti / protocollo di intesa, specifico per il progetto proposto a valere sul presente avviso.

Sono ammesse tutte le forme di partenariato, di raggruppamento e/o di consorzio previste dalla legislazione vigente, ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti in partenariato ovvero facenti parte del raggruppamento e/o consorzio nei confronti dell'Autorità Responsabile.

In caso di progetto presentato da un Soggetto Proponente in forma associata, deve essere individuato un "Capofila" che risponde all'Autorità Responsabile per la realizzazione dell'intero progetto presentato. Gli altri soggetti in partenariato tra loro ovvero facenti parte del raggruppamento e/o consorzio sono definiti "Partner".

È fatto assoluto divieto ai Soggetti Proponenti di partecipare al presente Avviso in più di un raggruppamento/partenariato/consorzio, ovvero di partecipare al presente Avviso anche in forma singola qualora abbiano partecipato all'Avviso medesimo in partenariato/raggruppamento/consorzio. Si precisa che, in caso di Soggetto Proponente in forma associata, detto divieto opera sia per il Capofila che per i singoli Partner.

4. DOMANDA DI AMMISSIONE

4.1 Il Soggetto Proponente dovrà presentare la domanda di ammissione con la relativa documentazione allegata, utilizzando **esclusivamente** le modalità previste nell'apposito sito internet predisposto dal Ministero (<https://www.fondisolid.interno.it>), ed inviando la documentazione di seguito indicata in via telematica.

Non sono ammessi invii cartacei della domanda di ammissione e della relativa documentazione allegata, pena l'esclusione.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, tipologie di presentazione di domande di partecipazione difformi da quelle previste nel presente articolo.

4.2 Nel dettaglio, il Soggetto Proponente, pena l'esclusione, dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) domanda di ammissione al finanziamento e dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, redatta usando esclusivamente il **Modello on-line A**, debitamente compilato dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) del Soggetto Proponente. Si precisa che, nel caso di Soggetto Proponente in forma associata, la domanda di ammissione deve essere redatta dal Capofila e deve recare l'indicazione espressa del Capofila e dei singoli Partner;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, redatta usando il **Modello on-line B**, debitamente compilato dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) del Soggetto Proponente (ovvero del Capofila nel caso di Soggetto Proponente in forma associata), recante l'elenco dei principali interventi realizzati nel quinquennio 2007-2011 nel settore di riferimento della linea di attività. Nel caso di Soggetto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO
"FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI" 2008-2013

- Proponente in forma associata, si precisa che possono essere inclusi tutti gli interventi ritenuti rilevanti realizzati sia dal Capofila che dai Partner nel quinquennio di riferimento;
- c) proposta progettuale redatta in tutte le sue parti usando il **Modello on-line C** e comprensiva del cronogramma di spesa/ tempistica di realizzazione, del budget di progetto e della tabella degli indicatori. La proposta progettuale, comprensiva delle schede anzidette, verrà esaminata ai fini della valutazione;
 - d) **Documento di progetto**, ossia il documento in formato pdf generato dal sistema informatico a seguito della compilazione on line delle sezioni di cui ai precedenti punti a), b) e c); lo stesso documento deve essere, pena l'inammissibilità, **firmato digitalmente dal legale rappresentante** (o da persona munita di comprovati poteri di firma) del Soggetto Proponente e, in caso di partenariato, del Capofila;
 - e) copia elettronica prodotta tramite scanner del **documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante** del Soggetto Proponente ovvero, in caso di Soggetto Proponente in forma associata, **del legale rappresentante del Capofila**, che ha redatto e sottoscritto le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b) c) e d);
 - f) nel caso di Soggetto Proponente in forma associata, ciascun Partner dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, redatta usando il **Modello on-line A1**, debitamente compilato e **firmato digitalmente** dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma);
 - g) nel caso di Soggetto Proponente in forma associata, copia elettronica prodotta tramite scanner del **Documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del Partner**, che ha redatto e sottoscritto le dichiarazioni di cui al precedente punto f).

Si precisa che:

- per "legale rappresentante" si intende sia il soggetto legalmente preposto alla rappresentanza legale del Soggetto Proponente (Capofila e/o Partner) (es. Sindaco, presidente della Provincia, Presidente della Associazione ecc.) sia il Soggetto eventualmente delegato alla sottoscrizione da parte di quest'ultimo (es. dirigente o funzionario delegato dal Sindaco; associato delegato dal Presidente dell'associazione ecc.). Si evidenzia a tal proposito che, qualora le dichiarazioni richieste di cui ai precedenti punti non siano sottoscritte dal soggetto legalmente preposto alla rappresentanza legale, ma da un soggetto delegato, dovrà, pena l'esclusione, essere trasmessa copia elettronica, prodotta tramite scanner, della procura che conferisce al delegato il potere di impegnare il Soggetto Proponente e di sottoscrivere la proposta, la Convenzione e, in generale, tutti gli atti necessari all'esecuzione del Progetto. Alla procura dovrà essere allegata, pena l'esclusione, una copia leggibile di un documento d'identità in corso di validità sia del delegante che del delegato.
- in caso di allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell'art. 31 del

